



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 27

Riunione del 13 novembre 2019

20.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Marco DI LORETO - direttore sportivo ASD NARNIA VOLLEY 2014
- Massimiliano VITELLI - allenatore ASD NARNIA VOLLEY 2014
- ASD NARNIA VOLLEY 2014 in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

- **MARCO DI LORETO**, per aver ripetutamente contattato al termine della stagione 2018-19 le atlete tesserate per l'ASD Narni Volley e per averle invitate alla riunione del 7/6/2019 allo scopo di convincerle ad aderire al progetto tecnico dell'ASD Narnia Volley per la stagione 2019-20 in difetto di autorizzazione del sodalizio di appartenenza, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;

- **MASSIMILIANO VITELLI**, per aver contattato al termine della stagione 2018-19 le atlete tesserate per l'ASD Narni Volley e per averle invitate alla riunione del 7/6/2019 allo scopo di convincerle ad aderire al progetto tecnico dell'ASD Narnia Volley per la stagione 2019/20 in difetto di autorizzazione del sodalizio di appartenenza, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;

- **ASD NARNIA VOLLEY 2014**, in persona del Presidente pro tempore e per il tramite del Dirigente Marco Di Loreto e di Massimiliano Vitelli, per aver ripetutamente



contattato al termine della stagione 2018-19 le atlete tesserate per l'ASD Narni Volley e per averle invitate alla riunione del 7/6/2019 allo scopo di convincerle ad aderire al progetto tecnico dell'ASD Narnia Volley per la stagione 2019-20 in difetto di autorizzazione del sodalizio di appartenenza, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;

OSSERVA

Con esposto del 10/6/2019, il Presidente della ASD Narni Volley denunciava agli Organi federali che molte delle proprie atlete tesserate per le squadre under 14, 16, 18 e per la squadra di serie C femminile erano state ripetutamente contattate dal direttore sportivo (sig. Marco Di Loreto) e dall'allenatore (sig. Massimiliano Vitelli) di altro sodalizio (ASD Narnia 2014) ed invitate dagli stessi a partecipare alla riunione del 7 giugno per la presentazione del progetto sportivo dell'ASD Narnia 2014 per la stagione sportiva 2019/20 in difetto di autorizzazione del sodalizio di appartenenza.

Acquisite agli atti le stampe dei messaggi whatsapp inoltrati dai prevenuti, la memoria difensiva prodotta dalla difesa degli stessi a firma avv. Giuseppe Calò nonché le risultanze degli interrogatori resi dinanzi il Procuratore Federale in data 10/9/2019, la Procura Federale disponeva il deferimento dei tesserati Di Loreto, Vitelli e dell'associato ASD Narnia 2014 in persona del Presidente p.t. al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando tutti gli incolpati per il giorno 13/11/2019.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale concludeva per la comminazione, a carico dei tesserati, di mesi tre di sospensione da ogni attività federale e della multa di euro 300,00 per il sodalizio, mentre per gli incolpati compariva l'avv. Calò il quale riportandosi al contenuto delle memorie difensive depositate, discuteva oralmente e chiedeva disporsi il non luogo a sanzione ovvero, in subordine, la comminazione di una sanzione contenuta nel minimo.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si devono respingere – in quanto infondate sia in fatto che in diritto - le eccezioni formulate dalla difesa degli incolpati in ordine ad asserite violazioni procedurali commesse dall'Ufficio della Procura in sede di indagine.

I rilievi difensivi mossi circa un'asserita omessa rituale notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e/o di nullità dello stesso con compromissione del diritto di difesa degli incolpati si scontrano non solo con l'impianto normativo regolamentare



federale (rispettato formalmente e sostanzialmente dalla Procura Federale), ma anche con l'esaustiva memoria difensiva prodotta dall'avv. Calò dalla quale emerge come il diritto di difesa dei sig.ri Di Loreto, Vitelli e del sodalizio ASD Narnia 2014 non sia stato affatto leso, ma anzi pienamente assicurato.

Esaminando, invece, il merito della controversia si deve rilevare come le contestazioni mosse dagli Uffici della Procura Federale non siano state supportate da sufficiente substrato probatorio.

Ed invero, nel capo di incolpazione si imputa al direttore sportivo, sig. Marco Di Loreto, e all'allenatore, sig. Massimiliano Vitelli, della ASD Narnia 2014 di *aver ripetutamente contattato al termine della stagione 2018-19 le atlete tesserate per l'ASD Narni Volley e per averle invitate alla riunione del 7/6/2019 allo scopo di convincerle ad aderire al progetto tecnico dell'ASD Narnia Volley per la stagione 2019-20 in difetto di autorizzazione del sodalizio di appartenenza.*

Se risulta pacifico, in quanto documentalmente provato e candidamente ammesso in sede di interrogatorio, come i prevenuti abbiano contattato con messaggistica Whatsapp alcune atlete di altro sodalizio, agli atti non si rinviene la prova della finalità di captazione (i.e. convincimento al tesseramento) delle stesse con il proprio sodalizio di appartenenza per la stagione sportiva 2019-20.

Infatti, pur volendo prescindere dalla considerazione che la società esponente fosse tutelata dalla normativa federale in materia di vincolo, il tenore precipuo degli inviti trasmessi alle atlete del sodalizio denunziante attraverso la messaggistica virtuale istantanea - riprendendo l'attività di pubblicizzazione di un evento di mera presentazione di un'attività sportiva aperto al pubblico e già presente sui social network - non consente, a parere del Tribunale, di integrare gli estremi di una condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva.

Per tali motivi, gli incolpati devono andare esenti da responsabilità disciplinare.

PQM

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a sanzione nei confronti di Marco Di Loreto, Massimiliano Vitelli e della ASD NARNIA 2014 in persona del Presidente p.t.

Roma, 18 novembre 2019

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 novembre 2019